



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico amministrativo

Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

Prot. N°

Risposta a nota °

Allegati N°

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Segretari Amministrativi

Al Direttore di CENS, IANUA e SIMAV

e, p.c.: Ai Presidi di Scuola

Ai Direttori di Dipartimenti

Ai Direttori/Presidenti di Centro di Servizi

CIRCOLARE N. 12 DEL 5/7/2018

OGGETTO: Modifiche all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 - Incarichi di lavoro autonomo. Indicazioni operative.

Con riferimento all'oggetto si ricorda, in primo luogo, che il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato modifiche all'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella parte in cui la norma prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.

In particolare il D. Lgs. n. 75/2017 ha introdotto esplicitamente, anche per le pubbliche amministrazioni, il divieto di ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni "ordinarie" (v. art. 7, comma 5-bis del D. Lgs n. 165/2001), vale a dire per l'espletamento di attività che si traducano in "*prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*" (c.d. eterodirezione della prestazione).

La Legge n. 205 del 29.12.2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018) ha posticipato l'entrata in vigore di tale divieto all'1.1.2019.

Nonostante tale ulteriore proroga, è doveroso evidenziare come già la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017 prevedesse una disciplina fortemente restrittiva in relazione agli incarichi in argomento; è auspicabile pertanto che nell'attivare le procedure per il conferimento di contratti di collaborazione esterna si tengano ben presenti i vigenti limiti legislativi.

Infatti, resta, in ogni caso, ferma la disciplina di cui al novellato art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la possibilità di conferire "*incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*", alle seguenti rigorose condizioni vale a dire: a) che l'oggetto della prestazione rientri nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati, oltre a essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione; b) che sia accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare, per le prestazioni oggetto del contratto, il personale in servizio; c) che la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata; d) che siano predeterminati la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Si precisa che l'art. 7, comma 6, secondo periodo, prevede che per alcune attività ivi elencate, si possa prescindere dalla specializzazione universitaria. In questi casi rimane comunque necessario che la prestazione sia altamente qualificata e il lavoratore autonomo possieda specifiche competenze in materia.

Restano esclusi, infine, dall'applicazione della norma sopra citata gli incarichi correlati alle procedure di appalto regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), che dunque non sono qualificabili come "collaborazioni autonome".

In relazione al contesto universitario, come evidenziato anche dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23.11.2017, si ricorda che restano pacificamente conferibili gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, gli assegni di ricerca ex art. 22 della medesima legge; le attività di tutorato universitario di cui all'art. 13 della Legge n. 341/1990; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di studenti universitari di cui agli artt. 8, comma 6, e 11 del D. Lgs. n. 68/2012.

Si ritengono tuttora attivabili i contratti per attività di supporto alla didattica nei corsi di studio, intendendosi con essa quella definita e disciplinata dall'art. 1, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia (D.R. n. 569/2012, come modificato nel 2013), vale a dire "*l'attività seminariale, l'attività di laboratorio, l'attività di tutorato e le esercitazioni*" e non anche, ad esempio, l'attività diretta a garantire i servizi amministrativi connessi alla didattica (studenti 150 ore).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 18, comma 5 della Legge n. 240/2010 consente la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università a soggetti esterni, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca. Non si ritengono pertanto attivabili contratti di collaborazione aventi ad oggetto attività di supporto alla ricerca che si risolvano in attività amministrative che possono essere svolte dai dipendenti dell'Ateneo a ciò preposti o, eventualmente, da lavoratori somministrati a tempo determinato. Un'attività di supporto alla ricerca potrà pertanto essere configurata solo in relazione ad attività altamente specialistiche.

Pertanto si ribadisce che anche per le professioni tecnico scientifiche rimane il vincolo dell'esigibilità della mansione da personale interno: la collaborazione esterna non è uno strumento per sopperire ad esigenze indifferibili e di carattere strutturale.

Si rammenta, infine, che la responsabilità sul corretto utilizzo del collaboratore non ricade unicamente sul responsabile della struttura universitaria che ha sottoscritto il contratto, bensì anche su chi, in concreto, gestisce le attività connesse all'incarico e si avvale della prestazione lavorativa del collaboratore medesimo.

Non dimentichiamo che possono sussistere profili di responsabilità amministrativo contabile e che le viste norme del Decreto Madia dispongono la nullità del contratto sottoscritto in violazione delle disposizioni citate.

Con riferimento alle procedure già avviate nonché a quelle per le quali si è già addivenuti all'identificazione del lavoratore autonomo, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa sopra citata e seguendo lo schema di contatto fornito dall'Ateneo e reso disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/personale/settore-reclutamento-del-personale-e-mobilit>. In ogni caso, il contratto non dovrà mai riportare riferimenti ai tempi, al luogo di lavoro o ad altre modalità di svolgimento della prestazione che la connotino come "eterodiretta".

Per quanto riguarda il conferimento di nuovi incarichi di collaborazione, ferma restando la disciplina di cui al Regolamento di Ateneo in materia (D.R. n. 571 del 27.10.2009 - "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna"), si comunica che l'attivazione della procedura, che nell'ambito della nuova organizzazione dell'Ateneo è posta in capo all'Area Personale, è subordinata ad una nuova fase volta a verificare che nulla osti sul piano della legittimità e della conferibilità dell'incarico di lavoro autonomo da parte della struttura che manifesti l'esigenza di attivare il contratto.

A tal fine, si invitano le strutture a trasmettere esclusivamente all'indirizzo dedicato lavoroautonomo@unige.it i necessari documenti al fine di un controllo preventivo di legittimità, ossia:

- a) Scheda progetto: contiene tutti i principali dati relativi alla prestazione richiesta e, quindi, la sua compilazione, oltre ad essere il primo passo, condiziona la legittimità di tutta la procedura. È necessario inviare la scheda almeno 15 giorni prima della delibera o della determina con cui si intende attivare l'intera procedura e almeno 60 giorni prima della data in cui si intenda sottoscrivere il contratto. La scheda sarà, infatti, allegato obbligatorio di tutti questi atti.
- b) Delibera: una volta che il controllo avrà esito positivo sarà possibile procedere alla delibera (o alla determina);
- c) Ricognizione interna; successivamente alla delibera sarà possibile procedere alla ricognizione interna;
- d) Avviso: è necessario sottoporre l'avviso per il controllo di legittimità prima della pubblicazione che potrà avvenire solo in caso di esito positivo;
- e) Contratto, corredato dal curriculum del vincitore della procedura: è necessario sottoporre il contratto prima della sottoscrizione per il controllo di legittimità e la verifica che il vincitore della procedura non abbia già avuto analoghi contratti con l'Ateneo per periodi lunghi e/o continuativi.

Alla pagina <https://intranet.unige.it/personale/settore-reclutamento-del-personale-e-mobilit> è disponibile il facsimile per ciascun documento.

Inoltre, il Settore Reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo monitorerà d'ufficio sia l'andamento della procedura sia, a campione, lo svolgimento in concreto della collaborazione acquisita.

Restano ferme le competenze dell'Area Risorse e Bilancio per quanto attiene alla disciplina fiscale dei contratti in argomento.

Per gli adempimenti relativi alla trasparenza e all'anagrafe delle prestazioni si fa riferimento alle comunicazioni specifiche già inviate.

Si fa presente, infine, che si valuterà l'opportunità di rivedere il Regolamento di Ateneo in materia.

Cordiali saluti.

Per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott.ssa Claudia De Nadai

(Firmato)

Per informazioni: lavoroautonomo@unige.it